

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni Elisabetta Conte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13657/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 25.01.2024 proposto da

[Omissis] [OMISSIS] (C.F. *[OMISSIS]*), nato ad *[Omissis] [Omissis]* (*[Omissis]*), il *[omissis] [omissis] [omissis]*, residente a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*), Via *[Omissis] [Omissis]* n. *[omissis]*, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Pompei, con domicilio eletto presso il suo studio in Gubbio (PG), Via dell'Arboreto n. 62, e presso il suo indirizzo PEC nicoletta.pompei@avvocatiperugiapec.it, giusta procura in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta del Foro di Perugia e Stefania Di Cato del Foro di Terni, giusta procura generale alle liti del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, datata 22.03.2024, Rep. n°37875; elettivamente domiciliato in Perugia, Via

Canali n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario Dott.ssa Elisabetta Bodo e del 27 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, l'avv. Nicoletta Pompei per la parte ricorrente e per l'INPS l'avv. Stefania Di Cato

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato in quiescenza per invalidità assoluta e permanente, decorrente dal 27.10.2016 e calcolata dall'INPS di Perugia secondo il sistema misto, ha contestato la legittimità del provvedimento del 13.02.2023 (ricevuto il 17.03.2023) con cui l'INPS ha disposto il recupero di un indebito per l'importo lordo di € 29.565,72 (€ 21.859,35 netti), maturato in relazione al periodo dal 28.10.2016 al 31.01.2023 per la seguente motivazione: "*Importo della pensione annua lorda (P.A.L.) superiore al dovuto - Importo della tredicesima mensilità superiore al dovuto*" e ha, di conseguenza, applicato due trattenute di € 181,93 sulle mensilità di aprile e maggio 2023 e previsto settanta trattenute di € 305,33 a decorrere dalla rata di giugno 2023. Il ricorrente ha esposto che l'indebito sarebbe derivato da una serie di errori commessi dall'Istituto nel calcolo del trattamento di quiescenza. Ha precisato di aver ottenuto, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 72/M/19, che riconosceva il diritto al ricalcolo della pensione ex art. 54 TU n. 1092/1973 con applicazione dell'aliquota integrale del 44% in quota retributiva, la riliquidazione del trattamento

pensionistico. Difatti, l'INPS, con determina n. PG012019915156 del 20.12.2019, ha riliquidato l'importo della P.A.L. aumentandolo dagli originari € 25.832,04 ad € 31.662,45, con liquidazione degli arretrati nel cedolino di marzo 2020 e con corrispondente adeguamento del trattamento mensile, senza tenere conto della pensione privilegiata. L'istituto, tuttavia, ha sostenuto il ricorrente, avrebbe commesso un errore di calcolo a suo favore, in quanto la nuova P.A.L., in corretta applicazione dell'aliquota del 44%, avrebbe dovuto essere di € 30.279,02 e, di conseguenza, ha erogato € 1.383,43 lordi annui in eccesso rispetto al dovuto (complessivamente, € 8.982,89 lordi).

In esecuzione della sentenza n. 377/2021 della Terza sez. centrale di appello di questa Corte - che ha riformato la citata sentenza n. 72/M/19 riconoscendo la minor aliquota annua del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995, con conseguente riduzione dell'aliquota complessiva in quota retributiva dal 44% al 42,974% - l'INPS ha proceduto ad un ulteriore ricalcolo della pensione del ricorrente, con emissione di nuovo modello SM5007 atto n. PG012022952693 del 22.11.2022, con cui l'importo annuo lordo della pensione ordinaria è stato rideterminato in riduzione ad € 27.466,57, tralasciando – ha affermato il ricorrente - di ricalcolare la pensione privilegiata, che avrebbe dato diritto alla P.A.L. di € 30.213,23, in virtù dell'aumento di 1/10 della pensione ordinaria, di cui era già percettore dal 2017, importo che con perequazioni, sarebbe aumentato ad € 35.239,39, invece che gli € 31.668,60 perequati percepiti.

Pertanto, ha affermato il ricorrente, l'indebito non ammonterebbe a €

29.565,72 (€ 21.859,35 netti), bensì, applicando l'aumento di cui alla pensione privilegiata, ad € 10.598,37 lordi e € 7.821,24 netti, che egli avrebbe già ampiamente restituito, dato che gli sono state effettuate ritenute mensili per € 2.806,50 al mese di gennaio 2024. A parere del ricorrente, l'esecuzione da parte dell'INPS della sentenza di primo grado - che ha riconosciuto, pur in via provvisoria (in quanto non definitiva), l'applicazione dell'aliquota del 44% sulla quota retributiva della pensione mista - ha sicuramente ingenerato nel percipiente il legittimo affidamento, meritevole di tutela, che i conteggi fossero corretti, sicché una volta effettuati i dovuti ricalcoli in virtù della corretta applicazione dell'aliquota del 2,44% su pensione privilegiata, dalla somma da restituire andrebbe scomputata la porzione di "indebito" imputabile esclusivamente ad errore dell'INPS, che in quanto tale, non dovrebbe essere restituito.

Conclusivamente, oltre a richiedere in via cautelare la sospensione della trattenuta mensile – misura concessa con ordinanza 3/M/2024 di questa Sezione, il ricorrente ha formulato la seguente domanda: "*accogliere il ricorso e per l'effetto accertare la parziale illegittimità del recupero e dichiarare che l'importo dovuto in restituzione dell'indebito è pari ad € 1.615,48 lordi già restituito, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Inps alla restituzione, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre la misura dovuta, con interessi decorrenti dalla data della domanda giudiziale*".

II. Si è costituito l'INPS, richiamando l'assunto consolidato secondo cui parte ricorrente non potrebbe invocare la sua buona fede per esimersi

dal rimborso, in considerazione - stante la chiarezza del disposto dell'art. 336 c.p.c. - della provvisorietà della liquidazione della pensione effettuata sulla base della sentenza di primo grado. Ha, altresì, affermato la correttezza dei calcoli effettuati e riconosciuto che le liquidazioni avvenute a seguito delle sentenze di primo e secondo grado erano state effettuate sulla pensione ordinaria e non su quella privilegiata che, tuttavia, era stata riliquidata e sarebbe stata applicata dal mese di maggio 2024, con conseguente aumento della pensione annua lorda ad € 34.830,23 (prendendo come riferimento l'importo di € 29.807,45 come perequato al 2024). Ha, quindi, precisato che, a seguito della riliquidazione, si sarebbe prodotto un arretrato netto a credito di € 16.831,25, per cui l'indebito si sarebbe ridotto a € 5.028,10 e, considerato che con le trattenute erano stati già recuperati € 2.501,16, residuerebbero € 2.526,94, che l'Istituto sta recuperando mediante la modalità rateale nei limiti di legge del quinto della pensione.

III. In vista dell'udienza del 20 dicembre 2024, sono state depositate ulteriori memorie dalle parti. Il sig. *[Omissis]*, in data 30.10.2024, ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso in considerazione dell'errore in cui è incorso l'INPS non riconoscendo, in sede di esecuzione della sentenza di appello, la pensione privilegiata, errore ammesso dallo stesso Istituto. Nella memoria, inoltre, ha affermato che "*Considerando la sospensione delle trattenute disposte in via cautelare, ad oggi, l'indebito netto maturato a carico del sig. [Omissis] è di € 3.934,02. Visto che il debito calcolato da INPS nella sua memoria di costituzione è fermo alla fine del 2023, si può concordare con le risultanze*

dell'Ente. Tuttavia, in aderenza a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, il ricorrente non deve restituire i citati € 3.934,02, a causa dell'incidenza dell'errore di cui si è detto sopra". Il ricorrente ha ribadito che la somma pagata in eccesso dall'Ente non dovrebbe essere restituita, poiché essa non sarebbe l'effetto diretto della riforma in appello delle sentenze di primo grado, ma discenderebbe da un errore di calcolo dell'INPS che, in quanto tale, ricadrebbe nell'alveo del c.d. indebito previdenziale, la cui ripetibilità sarebbe esclusa in ragione dell'affidamento del pensionato. Infine, ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, quantificando in € 2.721,40 la somma in eccesso trattenuta da INPS.

L'Istituto, con memorie depositate in data 04.11.2024 e 10.12.2024, ha ribadito quanto già affermato, insistendo per il rigetto del ricorso e non accettando il contraddittorio su domande e/o eccezione nuove non formulate con il ricorso introduttivo.

All'udienza del 20 dicembre 2024, in considerazione del disaccordo delle parti sull'ammontare delle trattenute subite, è stato disposto un rinvio per procedere ad integrazioni istruttorie.

In occasione dell'udienza del 27 febbraio 2025, il sig. *[Omissis]* ha depositato un'ulteriore memoria, corredata da copia dei cedolini della pensione erogata dal mese di aprile 2023 a quello di ottobre 2024, con cui ha rappresentato di aver subito trattenute, complessivamente, per € 3.417,16, ribadito di aver maturato un indebito netto aggiornato di € 3.934,02 su cui aveva inciso, tuttavia, il precitato errore di INPS per € 6.655,42 e, pertanto, di essere creditore nei confronti del predetto istituto della differenza di € 2.721,40.

All'udienza del 27 febbraio 2025, la difesa del sig. *[Omissis]* ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, mentre l'INPS, nel concordare con l'ammontare delle trattenute subite dal ricorrente, ha insistito per il rigetto della domanda.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.

Il ricorrente ha contestato la parziale illegittimità del recupero disposto da INPS, ritenendo che l'ammontare dello stesso sarebbe viziato dall'errore commesso dall'Istituto nell'esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 72/M/19. Il ricorrente ha affermato, poi, che la somma da restituire ammonterebbe, secondo un calcolo aggiornato alle trattenute già eseguite, ad € 3.934,02, che non potrebbero però essere oggetto di recupero in considerazione dell'errore commesso dall'Ente che, pertanto, sarebbe, invece, debitore di € 2.721,40.

Rilevato che l'INPS ha proceduto a computare nel trattamento pensionistico anche la pensione privilegiata, prima effettivamente omessa, la questione controversa attiene alla ripetibilità, o meno, di parte dell'indebito, che, come anticipato, parte ricorrente attribuisce ad un errore commesso da INPS nell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Tanto premesso, considerato che il recupero origina dall'esecuzione dell'intervenuta sentenza di appello, va richiamato quanto affermato dalla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, correttamente richiamata dalla parte resistente, in cui è stato ribadito

che non possono considerarsi indebite le somme liquidate in esecuzione di una sentenza del giudice provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello. Ciò in quanto l'obbligo di restituzione delle stesse integra una naturale conseguenza del definitivo esito della vicenda processuale, non trattandosi, pertanto, di un indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., quanto, piuttosto, della *restitutio in integrum* della situazione patrimoniale della parte definitivamente vittoriosa in giudizio.

Ad ulteriore supporto dell'interpretazione sostenuta e dell'obbligatorietà della restituzione, le Sezioni riunite, nella citata pronuncia, hanno richiamato anche le disposizioni riguardanti l'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado, previsto dall'art. 336, c. 2, c.p.c. (nel senso che la riforma della sentenza di primo grado fa venir meno anche l'efficacia dei provvedimenti di esecuzione spontanei o coattivi della stessa) e sugli effetti del giudicato, di cui all'art. 2909 c.c..

Già tanto è sufficiente a ritenere infondata la domanda del ricorrente posto che, come detto, si tratta di un recupero disposto in esecuzione di una sentenza di secondo grado relativo a quanto erogato, invece, in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi riformata.

In merito, poi, al lamentato errore dell'INPS nell'esecuzione della sentenza di primo grado, si rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, relativa al calcolo effettuato in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, non si riscontrano gli errori lamentati dal ricorrente, posto che l'Istituto si è limitato – sebbene omettendo di

computare la pensione privilegiata, poi riconosciuta – a dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 72/M/2019, riliquidando la pensione in base all'aliquota del 44% riconosciuta dalla menzionata pronuncia.

La domanda, pertanto, non merita accoglimento.

II. In considerazione dell'esito della lite e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di ripetibilità dell'indebito sussistono idonei motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositati in Segreteria il 4 marzo 2025.

Il Direttore della segreteria

Dott.sa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della segreteria

Dott.sa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)